COMUNE DI NONE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

OGGETTO: ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TORINO 40 - ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ESSERE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di agosto alle ore 08:00 è stata convocata ai sensi dell'art. 2, comma 3 del vigente Regolamento approvato con propria deliberazione n. 22 del 28.03.2022, nell'apposita sede ed in sessione ordinaria, la Giunta Comunale.

Si dà atto che la Giunta si è riunita in audio/videoconferenza ai sensi dell'art. 4 del sopraccitato Regolamento ed è stato possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni. È stato inoltre possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BRUSSINO LOREDANA EMMA	SINDACO	X	
DEMURO DOMENICO	ASSESSORE - VICE SINDACO	X	
DIFINO PAOLA	ASSESSORE	X	
FRANCO MASSIMILIANO SECONDO	ASSESSORE	X	
FERRARI LAURA	ASSESSORE	X	
	Totale Presenti:	5	
	Totale Assenti:	0	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale GRIBAUDO Mattia.

Assume la Presidenza SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con propria deliberazione n. 22 del 28.03.2022, che prevede la possibilità di riunirsi in audio videoconferenza o in sola audio conferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;

Considerato applicabile tale regolamento alla presente riunione di Giunta;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2024-2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.12.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;

Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024:

Vista la legge di stabilità 2024 del 30.12.2023 n. 213;

Premesso che:

- la Legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali" all'art.
 5 "Soddisfacimento di esigenze abitative" espressamente recita:
 - 1. Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneità abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:
 - a) l'assegnazione in locazione di alloggi di loro proprietà, in particolare utilizzando i beni vincolati a finalità socio-assistenziali. A tal fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
- il successivo art. 40 "Utilizzo dei beni immobili vincolati a finalità socioassistenziali" stabilisce che: I beni dei Comuni e delle preesistenti USSL, vincolati o già destinati a finalità socioassistenziali, compresi quelli pervenuti in proprietà ai Comuni stessi per effetto dell'estinzione di IPAB e di ECA, idonei allo svolgimento di attività socio-assistenziali, mantengono tale destinazione ed il loro uso è definito secondo quanto disposto dal Piano.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21.2.2001, con la quale si è stabilito di destinare l'alloggio di proprietà comunale, sito in None, Via Torino n. 40, pervenuto in proprietà a seguito dello scioglimento dell'ECA e al conseguente passaggio al Comune di tutti i beni di proprietà del suddetto ente di assistenza, bene gravato dal vincolo di destinazione previsto dall'art. 40 della Legge regionale 62/95, per la locazione transitoria di nuclei familiari con minori, residenti nel Comune, in emergenza abitativa, segnalati dal servizio sociale del CISA per i quali sia in corso da parte del servizio stesso un progetto di recupero sociale;

Rilevato, in particolare, che il medesimo provvedimento prevedeva in anni due la durata del contratto di locazione, eventualmente rinnovabile per una sola volta, dietro corresponsione del canone previsto dalla legge 392/1978 oltre gli aumenti ISTAT;

Dato atto che il predetto alloggio, già assegnato nel corso di questi anni in locazione a condizioni agevolate ad alcune famiglie in situazione di necessità, era stato assegnato con Deliberazione di GC n.56 del

23/08/2021 ad un nucleo familiare con minori residente nel Comune, in emergenza abitativa, segnalato dal sevizio sociale del CISA 12:

Considerato che detto alloggio risulta attualmente locato fino al 31/08/2024 al nucleo familiare segnalato, e che permane la presenza in esso di tre minori;

Preso atto della Relazione dell'Assistente Sociale del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale (Prot. 0009999 del 09/08/2024 - F.4/2/2), di cui al n. ns prot. 11136 del 09/08/2024;

Verificato, pertanto, che persistono le condizioni di difficoltà ed estrema fragilità già evidenziate precedentemente, con un aggravamento delle condizioni di salute della Signora intestataria del contratto di locazione;

Ritenuto opportuno prorogare la locazione di tale alloggio alla famiglia attualmente locataria dell'immobile, sempre con la stessa finalità di residenza transitoria di soggetti svantaggiati, carenti di alloggio o abitanti in immobili inidonei, stante l'attuale situazione di disagio abitativo riscontrato nel territorio, sulla scorta di apposita segnalazione del servizio e di criteri di priorità che facciano riferimento alla situazione sociale del nucleo (quali ad esempio la presenza di minori a rischio), nonché il pagamento di un canone di locazione entro i limiti dell'equo canone;

Ritenuto opportuno dare mandato all'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio affinché l'alloggio venga riassegnato all'attuale famiglia locataria per un periodo di anni 2 (DUE), applicando il canone di locazione pari ad € 100,00 (cento/00) mensili;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità contabile.

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. **Di dare indirizzo** all'Area Tecnica per prorogare la locazione dell'alloggio di proprietà comunale, sito in None in Via Torino n. 40, al nucleo familiare con minori attualmente locatario, viste le condizioni di difficoltà evidenziate dalla relazione dell'Assistente Sociale del CISA 12 Prot. 0009999 del 09/08/2024 F.4/2/2.
- 3. **Di stabilire** che il contratto di locazione sarà prorogato per durata di anni 2 (DUE) alle medesime condizioni attuali, prevedendo pertanto la corresponsione del canone di affitto mensile pari ad €.100,00 (cento/00) mensili, per il solo appartamento, senza cantina.
- 4. **Di stabilire** infine, così come già richiesto dal Servizio Sociale CISA12 per la locazione precedente, che nell'appartamento in questione potranno risiedere esclusivamente gli attuali componenti del nucleo familiare.
- 5. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'assunzione dei provvedimenti conseguenti al presente atto.
- 6. **Di prendere atto** dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto e parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante la regolarità contabile.

- 7. **Di dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- 8. **Di dare atto** che ai relativi atti di gestione provvederà il Responsabile nell'ambito dei compiti allo stesso attribuiti con Decreto n. 2 in data 28/03/2023, in ottemperanza all'art. 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- 9. **Di dichiarare**, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per al fine di poter rinnovare celermente la locazione in scadenza il 31/08/2024.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: BRUSSINO LOREDANA EMMA

Firmato digitalmente F.to: GRIBAUDO Mattia

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

None, li 23/08/2024

IL VICE SEGRETARIO

COMUNALEGRIBAUDO Mattia